

P. S. C. U.



REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL
REGION AUTONOMA TRENIN-SÜDTIROL

Il Presidente - Der Präsident - Le Président

CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINDE AUTONOME
27. SET. 2016
PROT. N° 4472/CMCON

CONFERENZA DELLA PRESIDENZA
DEL ... 29 SET 2016

Mg



Bolzano 26 settembre 2016

Presidente della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome
Stefano Bonaccini
conferenza@regioni.it

Sottosegretario agli Affari Regionali
On. Gianclaudio Bressa
sottoseqbressa@governo.it

E. p.c. Coordinatrice della Commissione Attività
Produttive
Ass. Manuela Bora
manuela.bora@regione.marche.it

Coordinatore del coordinamento tecnico
interregionale Dott. Pietro Tallarico
Pietro.talarico@regione.marche.it

Stefano.recchi@regione.marche.it

Loredana.carfagna@regione.marche.it

ufficiodiroma@provincia.bz.it

Oggetto: Schema di Decreto Legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 10 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Egregio Presidente,
Egregio On. Bressa,

in riferimento allo schema di decreto legislativo attuativo dell'articolo 10 della legge 124 del 2015 per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio, industria e artigianato, chiedo l'accoglimento della seguente proposta di emendamento, volta a tutelare e tenere adeguatamente conto della competenza esclusiva della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di ordinamento delle Camere di Commercio:

1.- All'articolo 4 (Disposizioni finali e transitorie) dello schema di Decreto Legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 10 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato



REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
AUTONOME REGION TRENINO-SÜDTIROL
REGION AUTONÓMA TRENIN-SÜDTIROL

Il Presidente - Der Präsident - Le Président

e agricoltura, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

“6-bis. In relazione a quanto previsto dall'articolo 22 della legge 7 agosto 2015, n. 124, nel rispetto dello statuto speciale, per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano si provvede secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dello statuto stesso. Sino all'approvazione delle predette norme di attuazione restano ferme le vigenti disposizioni regionali e provinciali.”

Relazione

L'attribuzione alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige della potestà legislativa esclusiva di disciplinare la materia “ordinamento delle camere di commercio” (articolo 4, primo comma, n. 8 Statuto speciale) e della relativa funzione amministrativa (articolo 16 Statuto speciale) rappresenta una peculiarità unica (anche) rispetto alle altre Regioni a statuto speciale.

L'unicità della competenza regionale in materia di ordinamento delle camere di commercio è stata esplicitamente riconosciuta dalla Corte costituzionale fin dalla sentenza 1° aprile 1982, n. 65 e ribadita ancora di recente nella sentenza n. 29/2016 (cfr. Capo 3.1 del “Considerato in diritto”).

L'attribuzione alla Regione della potestà esclusiva di disciplinarne l'ordinamento delle camere di commercio comporta il potere per la Regione, ferme restando le caratteristiche essenziali e tipiche di tale ente pubblico, di determinarne la struttura e la composizione degli uffici, degli organi nonché la disciplina del personale camerale.

Lo ha riconosciuto la Corte costituzionale fin dalle sentenze 24 febbraio 1972, n. 40 e 1° aprile 1982, n. 65, secondo le quali nell'ordinamento di un ente è naturalmente incluso lo stato giuridico ed economico del suo personale, e ribadito con la sentenza n. 273 del 2007 (analogamente per quanto attiene il personale comunale in relazione alla competenza statutaria in materia di ordinamento degli enti locali Corte costituzionale sentenza n. 132 del 2006). Fin dal 1984 la Corte costituzionale (sentenza n. 219 del 25 luglio 1984) ha dichiarato l'inapplicabilità dei procedimenti previsti dalla l. 29 marzo 1983 n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego) ai dipendenti delle CCIAA del Trentino-Alto Adige, salvo l'obbligo della Regione di adeguarsi alla norma fondamentale di riforma consistente nella disciplina del rapporto previo accordo di settore e di legiferare in conseguenza.

Le norme di attuazione dello Statuto di autonomia (articoli 2 e 3 del DPR 31 luglio 1978 n. 1017) hanno poi precisato che rientra nella competenza della Regione anche la vigilanza e la tutela sulle Camere medesime e che le funzioni delle Camere di commercio ricadenti nelle materie di competenza delle due Province autonome di Trento e di Bolzano devono ritenersi attribuite alle Province medesime.

Sulla base della propria competenza esclusiva la Regione ha provveduto ad esercitare in concreto la sua potestà ordinamentale con riferimento alle Camere di commercio di Trento e di Bolzano, in particolare conferendo alle stesse una struttura che ha rappresentato un “unicum” a livello nazionale.



REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL
REGION AUTONÓMA TRENTIN-SÜDTIROL

Il Presidente - Der Präsident - Le Président

Nell'ambito delle proprie attribuzioni nel 2003 la Regione ha conferito alle Province autonome la delega per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, recante: "Delega di funzioni amministrative alle Province Autonome di Trento e di Bolzano").

In logica successione le Province autonome hanno assunto, a norma di Statuto, anche il governo del relativo sistema finanziario, con specifiche funzioni di coordinamento della finanza pubblica degli enti ad ordinamento regionale e provinciale finanziati dalle Province autonome, ed espressamente anche delle camere di commercio del rispettivo territorio (articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale, come modificato nel 2009 dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, sulla base dell'intesa raggiunta con lo Stato ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto).

Proprio in virtù del particolare sistema che connota l'autonomia statutaria della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome si ritiene necessario che il decreto in oggetto contenga una formale clausola di salvaguardia delle prerogative statutarie della Regione e delle Province stesse.

Con i migliori saluti,

Arno Kompatscher Firmato da: Arno Kompatscher
Data: 26/09/2016 12:32:05

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93)

